



Ministero dei Trasporti

Dipartimento per i Trasporti Terrestri

Direzione Generale per la Motorizzazione

Prot. n. 901

VISTI gli artt. 42 e 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 ,n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e successive modificazioni;

VISTI gli artt. 180 e 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada - e successive modificazioni;

VISTA la richiesta in data 12 settembre 2005, presentata dalla Ditta TIF ELETTRONICA S.r.l. con sede in Via Roma 9/11- Gorle (BG), tesa ad ottenere l'approvazione di dispositivi " dissuasori retrattili automatici" , denominati "Pilomat serie 275" da 600 e 800mm di altezza, da utilizzare come dissuasori di sosta o di transito;

VISTO il voto n. 28/06 ,reso nell'adunanza del 9 marzo 2006 ,pervenuto a questo Ufficio in data 22 maggio 2006,con il quale la V^a Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione dei dispositivi con le raccomandazioni che: in relazione alle effettive condizioni di impiego ed al livello di frequentazione di pedoni siano adottati generatori di note intermittenti acustiche,previsti tra i dispositivi opzionali, al fine di evitare pericoli nella fase di sollevamento dei dispositivi, con possibilità di disattivazione nelle ore notturne, e che le note acustiche e i lampeggianti,posti sulla corona dei dissuasori, siano attivati con congruo anticipo rispetto all'istante di movimentazione; i rilevatori induttivi di veicoli in transito siano sempre installati per evitare pericoli nella fase di sollevamento e che detti rilevatori siano attivi solo negli intervalli di tempo di transizione, da 15-20 secondi prima dell'inizio del sollevamento fino a completamento del sollevamento stesso ; l'installazione dei dissuasori sia accompagnata da adeguata segnaletica ed in particolare da una lanterna semaforica (verde-rosso) che segnali la possibilità di transito e passi al rosso con congruo anticipo rispetto all'inizio del sollevamento;la pellicola rifrangente applicata nella parte alta dei cilindri sia certificata ai sensi del D.M. 31 marzo 1995,n.1584 e successive modifiche.

D E C R E T A

- ART. 1 - Sono approvati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, i "dissuasori retrattili automatici" denominati "Pilomat serie 275" da 600 e 800mm di altezza, da utilizzare come dissuasori di sosta o di transito, presentati dalla Ditta TIF ELETTRONICA S.r.l. con sede in Via Roma 9/11- Gorle (BG), con le prescrizioni che i rilevatori induttivi di veicoli in transito siano sempre installati per evitare pericoli nella fase di sollevamento e che detti rilevatori siano attivi solo negli intervalli di tempo di transizione, da 15-20 secondi prima dell'inizio del sollevamento fino a completamento del sollevamento stesso; che l'installazione dei dissuasori sia accompagnata da adeguata segnaletica ed in particolare da una lanterna semaforica (verde-rosso) che segnali la possibilità di transito e passi al rosso con congruo anticipo rispetto all'inizio del sollevamento; che la pellicola rifrangente applicata nella parte alta dei cilindri sia certificata ai sensi del D.M. 31 marzo 1995,n.1584 e successive modifiche;
- ART. 2 -Al fine di evitare pericoli in relazione alle effettive condizioni di impiego ed al livello di frequentazione di pedoni, si raccomanda l'adozione di generatori di note acustiche,previsti tra i dispositivi opzionali, con possibilità di disattivazione nelle ore notturne. I lampeggianti posti sulla corona dei dissuasori e le note acustiche devono essere attivati con un congruo anticipo rispetto alla fase di sollevamento o di abbassamento del dispositivo.
- ART. 2 - I dispositivi devono essere commercializzati unitamente ad un manuale d'istruzioni, conforme alla copia aggiornata depositata presso questo Ministero .
- ART. 3 - Gli esemplari prodotti e distribuiti dovranno essere conformi al campione depositato presso questo Ministero e dovranno, inoltre, riportare indelebilmente gli estremi del presente decreto, nonché il marchio del fabbricante.
- ART. 4 - L'Ufficio concedente l'approvazione si riserva di sottoporre il dispositivo di che trattasi al controllo di conformità di cui al comma 8, dell'art. 192, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

Roma, li 6 luglio 2006

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)